

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29

del 10.2.2005

O G G E T T O

Tribunale di Molfetta. Atto di citazione per riassunzione causa ad istanza di Amato A. Maria c/ Ufficio Centrale Italiano, Le Grain Georges e Comune di Molfetta per risarcimento danni derivanti dal sinistro stradale dell'8.8.1996.

L'anno duemilacinque, il giorno dieci del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 15.2.2005

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con atto di citazione per riassunzione del giudizio n. 34/C/03 R.G. Giudice di Pace di Molfetta - notificata al Ns. domicilio legale Avv. Vito de Pinto, proposto – a cura dell’Avv. Luigi Camporeale – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, la Sig.ra Amato Angela Maria ha citato l’Ufficio Centrale Italiano, il Sig. Legrain Georges ed il Comune di Molfetta per il ristoro dei danni subiti al proprio veicolo (Peugeot J5/Camping Car) in occasione del sinistro verificatosi In data 08.08.1996, quando, alla guida dell’autovettura tipo Ford Sierra Ghia tg. BA A89030 percorrendo la locale Via Imbriani con direzione Via Galilei, giunta all’incrocio con il Corso Umberto collideva con un camper tipo Peugeot tg. JIP495 di proprietà e condotto dal Sig. Le Grain Georges il quale – come assunto – sopraggiungendo da detta ultima via ometteva di arrestare la marcia e concedere la prescritta precedenza così come intimatogli dalla segnaletica stradale ivi insistente;
- L’odierna azione trova motivazione dalla sentenza n. 171/2004, con la quale il Giudice di Pace di Molfetta, pronunciando sulla eccezione di competenza sollevata dal Comune di Molfetta, chiamato in causa dall’UCI quale terzo nel giudizio n. 34/C/03 ut supra, dichiarava competente il Tribunale di Molfetta, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per la riassunzione;
- La citazione de qua è per l’udienza del **08 marzo 2005**, con invito a costituirsi 20 gg. prima della data dell’udienza di comparizione, nei modi e nelle forme di cui all’art.166 c.p.c., per ivi sentire accertare e dichiarare il Sig. Legrain Georges, proprietario e conducente del veicolo Peugeot tg. JIP495 unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale de quo e, per l’effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di € 3.522,74, o di quell’altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino a quella dell’effettivo soddisfo, il tutto contenuto nell’ambito della competenza ratione valoris del giudice adito, condannare, altresì, i convenuti in solido al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CAP come per legge;
- Ritenuto che l’azione spiegata dalla Sig. Sig.ra Amato Angela Maria c/ il Comune di Molfetta è destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria la costituzione dell’Ente per la difesa delle ragioni del Comune stesso, anche alla luce del pregresso orientamento della P.A. in merito alla rivendicazione de qua;
- Ritenuto a tal fine, di conferire l’incarico di rappresentante e difensore dell’Ente all’avv. Vito de Pinto da Molfetta, già difensore nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, demandando al Responsabile dell’Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Vito de Pinto, con studio in Molfetta, alla Via Cap. Azzarita n.113, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio civile instaurato - per riassunzione - dinanzi Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, dalla Sig.ra Amato Angela Maria c/ l'Ufficio Centrale Italiano, il Sig. Legrain Georges ed il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto e spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché all'espressa dichiarazione che non vi sia in corso analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002).
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei mini tariffari in parcella (delibera di G.C. n. 266 del 21.04.1999) sicché le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.